

Decreto federale concernente il finanziamento dell'adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale¹;
in esecuzione dello Statuto del ...² della Banca asiatica d'investimento per le
infrastrutture;

visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 settembre 2015³,

decreta:

Art. 1

¹ Per finanziare l'adesione della Svizzera alla Banca asiatica d'investimento per le infrastrutture è autorizzato un credito complessivo per il capitale da stanziare e un credito d'impegno per il capitale garantito per un totale di 735,51 milioni di franchi.

² Il credito complessivo per il capitale da stanziare di 144,96 milioni di franchi è suddiviso in un credito d'impegno per il capitale stanziabile di 134,22 milioni di franchi e un credito d'impegno per riserve per fluttuazioni di corso di 10,74 milioni di franchi. A carico del credito complessivo possono essere assunti impegni fino al 31 dicembre 2018.

³ Per coprire i costi aggiuntivi derivanti da fluttuazioni di corso la Direzione dello sviluppo e della cooperazione, d'intesa con la Segreteria di Stato dell'economia, può effettuare trasferimenti dal credito d'impegno per riserve per fluttuazioni di corso al credito d'impegno per il capitale da stanziare.

⁴ Il credito d'impegno per il capitale garantito ammonta a 590,55 milioni di franchi. Esso comprende una riserva per fluttuazioni di corso di 53,67 milioni di franchi.

Art. 2

Il presente decreto non sottostà a referendum.

1 RS 101
2 RS ...; FF 2015 6051
3 FF 2015 6021

